

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE (ARSAC), Ente Pubblico, con sede legale e amministrativa in Viale Trieste 95, 87100 Cosenza, partita IVA 03268540782, rappresentata dal suo Direttore Generale Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, nata a XXXXXX il XXXXXX cod. fisc. XXXXXXXXXX, domiciliata per la sua carica presso la Sede centrale dell'ARSAC, in Viale Trieste 95, Cosenza. Tel. +39 09846831 fax: +39 0984683296, indirizzo mail: urp@arsac.calabria.it, indirizzo pec: arsac@pec.arsac.calabria.it;

e

l'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI SALUMI, di seguito denominata **ONAS**, è un'Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Repertorio n. 156215, con sede legale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo in via Emanuele Filiberto n. 3 e con sede operativa a Fossano (CN) in via Roma n. 103, C.F. 96058370048, rappresentata in qualità di Presidente per la firma del presente atto da Vincenzo di NUZZO, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXXX, e domiciliato presso l'indirizzo della Sede operativa dell'Associazione, tel. +39 0172637204, indirizzo pec: onas@pcert.postecert.it

premesso che

✓ **l'ARSAC:**

- favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;
- elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- cura e promuove lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
- partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

- promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
- ✓ **ONAS:**
- valorizza la funzione degli analisti sensoriali dei salumi, promuovendone la formazione a tutti i livelli, realizzando studi, ricerche e iniziative con finalità didattiche;
 - promuove la formazione di un Albo Nazionale degli Assaggiatori di salumi con lo scopo di tutelarne il titolo, le prerogative e la professionalità, svolgendo opera di promozione della professionalità degli associati presso gli organi della U.E., dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti nonché presso produttori, commercianti ed organizzazioni di consumatori affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso all'opera degli Assaggiatori iscritti all'Organizzazione;
 - svolge attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzioni suinicole di qualità del territorio nazionale e la relativa economia;
 - agisce per la valorizzazione e la promozione dei prodotti DOP, IGP, STG e PAT;
 - dispone di panel sensoriali qualificati in accordo alla normativa ISO per la realizzazione di panel test per la valutazione dei prodotti di salumeria;

considerato che

- a) l'ARSAC ha avviato un programma di recupero e miglioramento genetico delle razze autoctone appartenenti alla biodiversità animale ed agroalimentare della regione Calabria fra cui il suino nero calabrese;
- b) per valorizzare il Suino Nero Calabrese occorre puntare sulla promozione della sua qualità unica (evidenziandone le caratteristiche distintive), sul legame con il territorio e la tradizione, e sull'ampliamento della gamma di prodotti tipici (es. prosciutti oltre alle 4 produzioni DOP), creando una filiera forte e comunicando il valore aggiunto dell'allevamento estensivo e sostenibile.
- c) l'ONAS è impegnata nella valorizzazione delle razze autoctone presenti sui territori regionali allo scopo sia di salvaguardare il patrimonio suinicolo sia di favorire la conoscenza dei prodotti della salumeria regionale per rafforzarne la presenza sui mercati locali, nazionali ed esteri;
- d) l'ONAS fornisce supporto tecnico a produttori e trasformatori attraverso l'analisi sensoriale quale unico strumento in grado di rilevare punti di forza e criticità di un prodotto di salumeria, trasferendo in tal modo agli operatori e alle imprese l'esatta percezione della correttezza dei propri processi tecnologici e produttivi al fine di migliorarne il risultato finale;
- e) una collaborazione strutturata tra l'ONAS e l'ARSAC (e i relativi Centri Sperimentali Dimostrativi, (CSD) con particolare riferimento a quello di Acri, specializzato nel recupero e nella valorizzazione del suino Nero Calabrese, e con il quale è già da tempo in atto un dialogo costruttivo, rappresenterebbe un motore propositivo per la realizzazione di attività e progetti, anche strategici, in grado di attrarre risorse esterne ed europee per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali previsti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Atto.

ART. 2 – Finalità dell'accordo quadro

Il presente accordo stabilisce una collaborazione tra l'ARSAC Calabria e l'ONAS, i quali svilupperanno, con le finalità e nei rispettivi campi di cui in premessa, iniziative congiunte in cui si integreranno le attività di analisi e caratterizzazione sensoriale dei salumi DOP e di nicchia regionali svolte da ONAS con i servizi di divulgazione, assistenza tecnica e promozione condotti dall'ARSAC. Tali iniziative riguarderanno specificatamente le tematiche relative alla valorizzazione del patrimonio suinicolo regionale e al miglioramento della produzione norcina regionale con particolare attenzione alla razza suina autoctona calabrese. L'accordo regola gli impegni delle due Parti per gli aspetti tecnico-organizzativi e operativi.

Rappresenta inoltre la base su cui sviluppare ulteriori eventuali iniziative progettuali finalizzate all'acquisizione di risorse esterne per il perseguimento di obiettivi di rilevanza strategica per la Regione Calabria.

ART. 3 – Impegni di ONAS

Nell'ambito del presente accordo, ONAS si impegna a:

- promuovere la collaborazione nel settore della formazione, realizzazione di eventi di divulgazione e promozione dei principi di analisi sensoriale dei salumi;
- fornire supporto ad ARSAC e agli operatori del settore della trasformazione della Regione Calabria attraverso la realizzazione di attività quali corsi dedicati alla formazione specialistica di analisti sensoriali; sessioni addestrative mirate ad affinare le capacità valutative dei partecipanti; giornate-studio o convegni o incontri specialistici finalizzati all'acquisizione di capacità di analisi e alla conoscenza del patrimonio norcino di qualità e dei processi tecnologici utili ad una più mirata valutazione sensoriale del prodotto finale;
- concertare con ARSAC lo svolgimento di attività mirate all'identificazione delle caratteristiche sensoriali identitarie delle linee genetiche suine presenti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri allo scopo di valorizzarne le specifiche caratteristiche con inevitabili positive ricadute sullo sviluppo e la diffusione dei prodotti da esse derivanti;
- supportare, con la propria Delegazione Calabria e i propri panel nazionali, l'organizzazione di concorsi regionali tesi alla valorizzazione dei prodotti maggiormente identificativi della salumeria regionale riferiti sia alla razza autoctona Calabrese sia a quelle razze convenzionali che meglio sanno interpretare la tradizione, in coerenza con le istanze, la storia e le caratteristiche espresse dal territorio calabrese;
- organizzare, in stretta collaborazione con ARSAC, incontri con allevatori, macellatori e trasformatori allo scopo di stimolare gli operatori di settore verso un percorso di costante miglioramento qualitativo dei propri prodotti attraverso il dialogo e il confronto con personale ONAS ad elevata specializzazione tecnica;

- coinvolgere il personale tecnico ARSAC nelle proprie attività formative e di trasferimento dei risultati (esercitazione sensoriali, condivisione dei rapporti di valutazione dei prodotti, giornate studio e convegni);
- fornire, qualora richiesto, il supporto tecnico per la costituzione di un Salumificio sperimentale, progettato e gestito da ARSAC, al fine di provvedere alla sperimentazione di salumi di qualità e alla formazione degli operatori della realtà produttiva regionale. Inoltre, in tale contesto ONAS assicurerà le competenze dei propri Maestri Assaggiatori per la conduzione di specifiche lezioni / corsi realizzati nel quadro delle eventuali attività didattiche ivi condotte;
- rendere disponibile l'accesso alla propria rivista elettronica di settore *ONAS Review*, ai siti e ai social gestiti da ONAS per la divulgazione e l'amplificazione di progetti, iniziative e attività promosse da ARSAC, anche in autonomia, nel settore della filiera suinicola.

ART. 4 – Impegni dell'ARSAC

L'ARSAC si impegna a:

- farsi promotore verso imprese/Enti pubblici e privati delle iniziative progettuali condotte in collaborazione con ONAS nel quadro del presente accordo;
- individuare nel CSD di Acri il referente per le attività progettuali relative allo studio e caratterizzazione delle identità genetiche autoctone secondo le modalità di dettaglio che saranno successivamente definite;
- individuare locali idonei dove custodire campioni di salumeria destinati all'analisi e alla valutazione sensoriale in occasione di rassegne, incontri e sessioni di degustazione organizzati congiuntamente;
- provvedere, laddove vi sia disponibilità logistica, all'individuazione di locali idonei dove poter svolgere sedute di valutazione con panel ONAS locali e nazionali nell'ambito di specifiche attività progettuali congiunte;
- ospitare, laddove le strutture lo consentano, attività d'aula o convegni per iniziative di divulgazione e formazione tecnico-scientifica.

ART. 5 – Modalità della collaborazione

La stipula della presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Eventuali contributi o compartecipazioni potranno essere stabiliti successivamente con accordo scritto, in particolare se dalle attività legate al presente accordo dovessero nascere possibilità di partecipazione a progetti congiunti.

L'attività svolta dal personale e dai collaboratori di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle altre Parti e, pertanto, il medesimo personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il rispettivo datore.

ART. 6 – Responsabili dei progetti comuni

Per quanto riguarda l'esecuzione della presente Convenzione, i partner riconoscono la responsabilità tecnico - scientifica alle seguenti persone:

ARSAC: Responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo “Acri” (CS) - Martino Convertini

ONAS: dott. Vincenzo di NUZZO – Presidente.

ART. 7 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ARSAC e ONAS, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il proprio personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

ONAS provvederà a garantire al proprio personale un’apposita polizza di responsabilità civile, che copre i rischi derivanti dalla partecipazione ad attività congiunte.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

ART. 8 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e il proprio personale, a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, di pertinenza dell’altra Parte (di seguito ‘Informazioni’) di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione della presente Convenzione. Tale obbligo permane per 2 (due) anni dopo il termine della collaborazione.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a:

- (a) utilizzare le informazioni unicamente per i fini della collaborazione;
- (b) mantenere le informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti anche esterni secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali informazioni in maniera riservata; qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l’informazione relativa all’esistenza della presente Convenzione e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

ART. 9 – Proprietà intellettuale

Ciascuna delle Parti rimarrà proprietaria del proprio *background*, delle conoscenze, esperienze, informazioni di natura commerciale, tecnica, scientifica sviluppate e/o detenute dalla Parte stessa in qualsiasi forma, scritta, orale, digitale, tabellare, informatica, indipendentemente dalla loro brevettabilità e/o tutelabilità legale, prima della stipulazione della Convenzione, ancorché messe a disposizione dell’altra allo scopo specifico di eseguire il programma di attività definito nell’art. 2. Resta

altresi inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente accordo, compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentati dalle Parti nell'ambito di successivi e separati accordi, nel rispetto dei rispettivi Regolamenti vigenti in materia.

ART. 10 – Pubblicità dei risultati e utilizzo dei loghi

Le Parti potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalla collaborazione, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo di ARSAC e di ONAS per scopi commerciali e pubblicitari, fatta eccezione per le iniziative di carattere divulgativo riferite alle attività previste dal presente accordo.

Le Parti, nelle persone dei Responsabili, potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, detti risultati per scopi di ricerca e di didattica.

I risultati conseguiti nell'ambito del presente accordo saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti, che dovrà avvenire nel rispetto dei Regolamenti vigenti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti, quali enti patrocinanti le attività medesime, salvo il diritto morale degli autori di essere citati come tali.

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova *release*, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 11 – Normativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.

I Responsabili del trattamento dei dati personali raccolti saranno il Presidente dott. Vincenzo di Nuzzo per ONAS e il Direttore Generale dott.ssa Fulvia Michela CALIGIURI per l'ARSAC.

ART. 12 – Durata e recesso

Il presente accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza previo ulteriore accordo tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

ART. 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

In caso di controversie si conviene la competenza esclusiva del foro di Cosenza-Reggio Calabria.

ART. 14 – Stipula, oneri fiscali e registrazione

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La registrazione avverrà in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese del richiedente.

ART. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice civile in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

per **ARSAC**
Fulvia Michela CALIGIURI
Direttore Generale

per **ONAS**
Vincenzo di NUZZO
Presidente